

Presentazione del modello Iva 2024

di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

Fiscalità diretta e indiretta del web

Scopri di più

La dichiarazione Iva relativa all'anno 2023, modello Iva 2024, deve essere presentata all'Agenzia delle entrate esclusivamente in **modalità telematica** entro **martedì 30.4.2024**.

Il termine non è derogabile, tuttavia, si evita di ricadere nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, in caso di **trasmissione tardiva entro il novantesimo giorno successivo**, quindi entro il prossimo **29.7.2024**, con pagamento di una sanzione in **misura fissa pari a 250 euro**; peraltro, ravvedibile con **riduzione a 1/10**.

La dichiarazione cosiddetta tardiva, infatti, è a tutti gli effetti di una **dichiarazione valida**; diversamente, la dichiarazione presentata con **ritardo superiore a novanta giorni** si considera **omessa**, costituendo, però, **titolo per la riscossione dell'Iva** che ne risulti dovuta.

Le **novità principali** del modello Iva 2024 riguardano il **quadro VE** e il **quadro VF**.

Nel **quadro VE** è stata:

- **introdotta** la nuova **percentuale di compensazione del 7%** nel rigo VE4, riservata alle cessioni di bovini;
- **eliminata** la percentuale di **compensazione del 9,5%**.

La modifica si rivolge ai **produttori agricoli** nei confronti dei quali opera il **regime speciale Iva**, di cui all'[articolo 34, D.P.R. 633/1972](#), che prevede:

- l'applicazione delle **aliquote Iva ordinarie** alle cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella [Tabella A](#), parte I, D.P.R. 633/1972;
- la **detrazione forfetizzata** in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle percentuali di compensazione individuate per gruppi omogenei di prodotti dal D.M. 12.5.1992 (modificato dai DD.MM. 30.12.1997, 23.12.2005 e 26.1.2016).

La modifica relativa alla nuova percentuale di compensazione per le **cessioni di bovini** impatta,

anche, sulla struttura della **Sezione 1 e 3-B** del **quadro VF**, in cui vanno indicati rispettivamente:

- gli **acquisti interni**, gli acquisti **intracomunitari** e le **importazioni** assoggettati a imposta, per i quali si è verificata l'esigibilità ed è stato esercitato il **diritto alla detrazione nel 2023**, da riportare in corrispondenza delle aliquote o delle percentuali di compensazione;
- nel **rigo VF38**, l'ammontare imponibile e l'imposta relativi alle cessioni dei prodotti e servizi diversi da quelli agricoli, effettuate dalle imprese agricole miste, e nei **righi da VF39 a VF49**, le operazioni imponibili agricole di cui al **quadro VE distinte per percentuale** di compensazione per la determinazione dell'Iva detraibile forfettariamente.

Il quadro VF presenta altresì una **seconda novità** nell'ambito del rigo **VF34**, riservato ai soggetti Iva che, avendo effettuato nello svolgimento della loro attività sia operazioni imponibili che operazioni esenti, sono tenuti al calcolo del **pro-rata di detrazione**, ai sensi dell'[articolo 19-bis, D.P.R. 633/1972](#).

È stato, in particolare, **rinominato** il **campo 9**, riservato fino al **periodo d'imposta 2022** alle operazioni esenti collegate alla pandemia da Covid-19, ai sensi dell'[articolo 1, commi 452 e 453, L. 178/2020](#), con **diritto alla detrazione dell'Iva** e, quindi, equiparate alle **operazioni imponibili**, ai fini dell'esercizio della **detrazione dell'Iva**.

In linea generale, sono **obbligati** alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i **contribuenti esercenti attività d'impresa**, ovvero **attività artistiche o professionali titolari di partita Iva**, salvo i soggetti che **ricadono una casistica** per cui è previsto l'**esonero** dall'adempimento.

Si tratta, ad esempio:

- dei soggetti che, per l'anno d'imposta, hanno registrato **esclusivamente operazioni esenti**, di cui all'[articolo 10, D.P.R. 633/1972](#), o che hanno effettuato esclusivamente **operazioni esenti** essendosi avvalsi della **dispensa dagli adempimenti** di cui all'[articolo 36-bis P.R. 633/1972](#);
- dei contribuenti **forfettari**;
- dei contribuenti **"minimi"**;
- dei **produttori agricoli in regime Iva di esonero** *ex* [articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972](#);
- delle imprese individuali che hanno concesso in **affitto l'unica azienda**.